



Il Ministro del Turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;



Il Ministro del Turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo,



Il Ministro del Turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO che l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 370, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale *“per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale”* con la ulteriore prescrizione che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 3462 del 9 marzo 2022 recante *“Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, comma 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”* ed in particolare, l'articolo 5, comma 1, con il quale si prevede che, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, una quota non inferiore all'80% è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione di investimenti volti ad incrementare l'attrattività



Il Ministro del Turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, anche di carattere sportivo, di particolare rilievo turistico, al fine di garantire positivi riflessi sociali, economici ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del Decreto interministeriale del 9 marzo 2022, "Ripartizione delle risorse del Fondo di conto capitale", ai sensi del quale, entro trenta giorni dall'adozione dell'atto di programmazione relativo alla quota pari all'80% delle risorse del fondo, *"con accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire si provvede alla ripartizione delle risorse da assegnare a ciascuna Regione e Provincia Autonoma"*;

VISTO il decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 8426/22 del 1° luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 12 agosto 2022, al n. 944, recante *"Modifiche al Decreto Interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234"*;

VISTO l'Atto di Programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per l'anno 2022, prot. n. 7618/22 del 14 giugno 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 21 luglio 2022, al n. 884;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, commi 2 e 3, dell'Atto di Programmazione per l'anno 2022, ai sensi del quale *"con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla ripartizione delle risorse anche sulla base di una proposta in auto coordinamento da parte della Conferenza"*



Il Ministro del Turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

delle Regioni e delle Province Autonome” e che “con il medesimo accordo saranno individuati gli interventi da finanziare e il relativo cronoprogramma”;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella Seduta del 28 settembre 2022, atto repertoriato 208/CSR, adottato ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 9 marzo 2022, acquisito al prot. del Ministero del Turismo n. 1329/22 del 12 ottobre 2022, recante l'approvazione della proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di ripartizione della quota pari all'80% delle risorse del Fondo Unico Nazionale del Turismo di conto capitale per l'esercizio 2022, pari a euro 36.000.000,00;

VISTO il prospetto di riparto di cui all'allegato 2 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella Seduta del 28 settembre 2022, atto repertoriato 208/CSR, e le schede degli interventi, di cui all'allegato 3 del suddetto Accordo, approvati in quanto rispondenti alle finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022 e di cui all'articolo 1 dell'Atto di Programmazione per l'anno 2022, prot. n. 7618 del 14 giugno 2022;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del citato Accordo, ai sensi del quale *“entro 20 giorni dal perfezionamento del presente Accordo e dai successivi Accordi, il Ministro del Turismo adotta, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno o più decreti aventi ad oggetto il Piano degli investimenti recante l'elenco degli interventi proposti dalle Regioni e Province autonome ammessi a finanziamento”;*

VISTA la nota del Ministero del Turismo, prot. n. 14197/22 del 3 novembre 2022, con la quale il Ministero ha richiesto alle Regioni di comunicare, ovvero confermare, i dati relativi agli interventi proposti, i soggetti attuatori, i codici unici di progetto, i cronoprogrammi e le fonti di cofinanziamento;



Il Ministro del Turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

CONSIDERATO che la Regione Valle d'Aosta, con nota prot. n. 14587/22 del 10 novembre 2022, ha confermato l'intervento presentato ed approvato con Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella Seduta del 28 settembre 2022, atto repertoriato 208/CSR;

VISTA la citata scheda dell'intervento trasmessa dalla Regione Valle d'Aosta, di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, dalla quale si evince il soggetto beneficiario, il codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma, le fonti di cofinanziamento degli interventi proposti ed i relativi obiettivi degli interventi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Accordo;

VISTA la tabella riepilogativa degli interventi, di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento, recante l'indicazione dell'intervento, della delibera di approvazione, il costo e la copertura finanziaria degli interventi, il soggetto beneficiario ed i Codici Unici di Progetto (CUP) degli interventi;

VISTA la nota prot. n. 19119/22 del 21 dicembre 2022, con la quale la Regione Valle d'Aosta ha specificato che per l'intervento denominato "Realizzazione itinerario ciclo-pedonale di bassa valle" non è previsto il soggetto attuatore in quanto direttamente realizzato dall'amministrazione regionale;

VISTO l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella Seduta del 28 settembre 2022, ai sensi del quale l'elenco degli interventi approvati, di cui all'Allegato 2 dell'accordo, potrà essere integrato con nuovi Accordi in sede di Conferenza permanente Stato Regioni;

CONSIDERATO che, come da prospetto di riparto, di cui all'allegato 2 dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 28 settembre, alla Regione Valle d'Aosta è stata assegnata una quota pari ad € 1.049.400,00;



Il Ministro del Turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

RITENUTO che gli interventi proposti dalla Regione risultano coerenti con le finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022;

Art. 1

1. È approvato l'elenco degli interventi di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I termini del cronoprogramma dell'intervento si intendono posticipati con decorrenza iniziale a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 2

È assegnato per l'anno 2022 un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari ad € 1.049.400,00, in favore della Regione Valle d'Aosta, per il cofinanziamento delle iniziative di cui all'Allegato 2.

Art. 3

1. Le risorse sono destinate alla Regione Valle d'Aosta e da questa trasferite ai beneficiari dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del relativo cronoprogramma annuale dei lavori.
2. La Regione presenterà al Ministero del Turismo una rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività relative agli interventi ammessi a finanziamento.



Il Ministro del Turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

3. Entro 120 giorni dalla conclusione degli interventi finanziati, la Regione presenta al Ministero del Turismo una relazione dettagliata delle attività realizzate, accompagnata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, allegando il certificato di regolare esecuzione degli investimenti ed i relativi documenti contabili di spesa.
4. Nel caso di non completo utilizzo dello stanziamento, di economie o di revoca dei finanziamenti, le Regioni e Province autonome, potranno presentare ulteriori iniziative d'investimento, da autorizzare nel termine di 15 giorni dal Ministero del Turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite dello stanziamento e delle finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022 e di cui all'articolo 1 dell'Atto di Programmazione per l'anno 2022, prot. n. 7618 del 14 giugno 2022.
5. Le somme derivanti da eventuali ribassi di gara relativi ad interventi collaudati o per i quali siano stati emanati i certificati di regolare esecuzione possono essere destinate, nel rispetto delle procedure contabili di spesa e qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, al finanziamento di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, ai sensi dell'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, previa approvazione del Ministero del turismo.

Art. 4

1. I soggetti attuatori provvedono all'alimentazione del sistema di monitoraggio degli interventi mediante il sistema di monitoraggio della banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, omessa identificazione dei progetti con il



Il Ministro del Turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

relativo CUP, mancato avvio dell'iniziativa o non corretta realizzazione della stessa rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati.

3. Gli interventi ammessi al finanziamento, presentati dalle Regioni titolari del contributo, dovranno essere portati a conclusione entro 18 mesi dalla data di perfezionamento del presente provvedimento.

Art. 5

1. Ciascuna Regione inoltrerà formale richiesta di trasferimento delle risorse, con l'indicazione dei conti di tesoreria ove trasferire le risorse.

2. Fatti salvi i tempi occorrenti per l'espletamento dei controlli da parte degli uffici competenti della Ragioneria Generale dello Stato, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l'impegno contabile delle risorse e il contestuale pagamento in favore della Regione Valle d'Aosta a valere sul capitolo di bilancio 7115, denominato "Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale", piano gestionale 1, CDR 2 – Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, esercizio finanziario 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) parte capitale, istituito dall'art. 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, Atto di programmazione (D.M. 7618 del 14/06/2022).

SCHEDA INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO:

“Realizzazione itinerario ciclo-pedonale di bassa valle “

1	Denominazione intervento	Realizzazione di un itinerario ciclo-pedonale lungo l'asse di fondo valle della Regione Valle d'Aosta, percorrente i comune di Montjovet, Champdepraz e Issogne, lungo la destra orografica del fiume Dora Baltea
2	Soggetto beneficiario	S.O. Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive Dipartimento infrastrutture e viabilità Regione Autonoma Valle d'Aosta
3	CUP assegnato	B91B21003720008
4	Costo e copertura finanziaria	€ 4.849.400,00 (costo totale investimento) € 3.800.000,00 (cofinanziamento a valere sul Programma FESR 2021/2027 della Regione Autonoma Valle d'Aosta) € 1.049.400,00 (finanziamento FUNT)
5	Descrizione dell'intervento	In coerenza con l'intenzione dell'Amministrazione regionale di realizzare un itinerario ciclo-pedonale in sede dedicata che percorra l'intero fondo valle della Regione, tra Pont-Saint-Martin e Courmayeur, si è previsto di procedere ad un intervento nel tratto di bassa valle che finora non presenta alcun itinerario di questa natura. In particolare l'iniziativa riguarda la realizzazione di un primo lotto funzionale concernente un percorso ciclo-pedonale, da realizzarsi interamente in sede dedicata in destra orografica della Dora Baltea, all'interno dei Comuni di Montjovet, Champdepraz e Issogne, per un importo lordo totale stimato in circa euro 4.850.000,00, comprensivo anche della necessaria progettazione ai livelli definitivo ed esecutivo.
6	Localizzazione intervento	Comuni di Montjovet, Champdepraz e Issogne



7	Risultati attesi	Realizzazione di circa 7 Km di pista in sede dedicata
8	Target	Incremento delle presenze turistiche e possibilità di trasferimento con mobilità sostenibile
9	Coerenza con requisiti FUNT	Progetto per interventi atti a favorire il turismo all'aria aperta e investimenti per favorire la mobilità dolce.
10	Fase attuale del progetto di investimento	Progetto di fattibilità tecnico-economica approvato
11	Responsabile del procedimento	Ing. Henri Blanc

Cronoprogramma: 18 mesi.

Fasi/tempo	Anno 2023					Anno 2024					
Progettazione		x	x	x	x	x					
Esecuzione							x	x	x	x	
Chiusura										x	

Seguirà la rendicontazione dell'intervento nei tempi previsti dall'Accordo Stato-Regioni.

Tabella intervento a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte capitale 80%**REGIONE VALLE D'AOSTA**

Totale spettante da ripartizione: € 1.049.400,00

Contributo assegnato: € 1.049.400,00

Soggetto proponente	Intervento	Delibera di approvazione progetto	Costo e copertura finanziaria	Ente attuatore	Soggetto Beneficiario	CUP
Regione Valle d'Aosta	Realizzazione itinerario ciclo-pedonale di bassa valle	Deliberazione della Giunta Regionale n. 1010 del 5 settembre 2022	<ul style="list-style-type: none">- € 4.849.400,00 (costo totale investimento);- € 3.800.000,00 (cofinanziamento a valere sul Programma FESR 2021/2027 della Regione);- € 1.049.400,00 (finanziamento FUNT)	Amministrazione regionale	S.O. Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive – Dipartimento infrastrutture e viabilità – Regione Autonoma Valle d'Aosta	B91B21003720008